STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata **"LA RUPE - ODV"**, qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV (Organizzazione di volontariato) nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede a Bomarzo (VT) in via Regina Elena 18.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.
3.Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1.L'Associazione nasce dall' esigenza, fortemente avvertita dai suoi Fondatori, di proteggere l'integrità del prezioso patrimonio storico e culturale rappresentato dall'antica Città di Bomarzo, di promuoverne il recupero e la valorizzazione, di attivarne le potenzialità, di restituire vitalità all'originario tessuto sociale e di preservarne il culto della memoria storica e delle tradizioni quali valori fondamentali e condivisi di una consapevole appartenenza ad un comune retaggio culturale e spirituale e primaria difesa della propria coscienza identitaria .
Oggetto principale ma non esclusivo dell'interesse e dell'azione dell'Associazione sono il Centro Storico, il Palazzo Orsini, le aree archeologiche, monumentali e naturali ricadenti nel territorio di Bomarzo .
2 . Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
3 . Nel perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione opera prevalentemente a favore di terzi avvalendosi principalmente delle prestazioni dei volontari associati e svolge le proprie attività nell'ambito di quelle di generale interesse previste all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 di seguito elencate :
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

4 . Con specifico riferimento agli obbiettivi indicati al paragrafo 1 del presente articolo, l'Associazione si propone, tra l'altro, di:
- promuovere e/o sollecitare interventi pubblici e/o privati per la protezione, il necessario risanamento e la messa in sicurezza di strutture del Centro Storico affette da degrado e per un adeguato mantenimento del suo decoro;
- promuovere ricerche interdisciplinari sugli usi ed i costumi, la lingua, le tradizioni popolari, nel quadro di studi sul patrimonio artistico, storico, culturale ed ambientale;
- svolgere attività divulgative e didattiche quali mostre, esposizioni, convegni e conferenze a favore della cittadinanza e della scuola al fine di rafforzarne i legami con il territorio e stimolare, specie nei giovani, una solida consapevolezza delle
proprie radici e del valore della propria eredità storica;
- promuovere attività ricreative e culturali atte a valorizzare le caratteristiche ambientali del Centro Storico;
- stimolare l'insediamento di attività artigianali e commerciali tradizionali che favoriscano l'occupazione, in particolare quella giovanile;
- redigere e diffondere pubblicazioni quali guide, monografie, relazioni di ricerca, audiovisivi, prodotti multimediali;

5 . L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
6 . L'Associazione svolge attività di informazione e promozione circa i propri obiettivi e può, in tale ambito, esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
7 . Nel perseguimento delle proprie finalità sociali, l'Associazione intende operare in uno spirito di fattiva collaborazione con le Autorità Nazionali e regionali, con l'Amministrazione Comunale e le altre Autorità del Territorio, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni; parimenti ricerca e favorisce collegamenti e sinergie con Enti o Associazioni aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art. 5 Associati

1 . All'Associazione possono chiedere di aderire tutti i cittadini di maggiore età che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera e sulla base delle proprie competenze e conoscenze.
2 . Nella domanda di ammissione, l'aspirante socio dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti in vigore e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori ma strettamente coerenti con le finalità perseguite e sulla base di requisiti dettati dalle esigenze imposte dalle attività in cui l'Associazione è impegnata.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
3. Se non disposto diversamente da eventuali regolamenti emanati dall'Assemblea, in caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. Sono Soci FONDATORI i sottoscrittori del presente Statuto .

Sono Soci ORDINARI quanti altri, su domanda scritta, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo e versano la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci ONORARI coloro che ottengono tale riconoscimento in base all'art.14.k del presente Statuto.
5. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi-spese di tipo forfettario.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo quando non sia stata versata la quota associativa trascorsi sei mesi dalla data entro la quale ne è previsto l'obbligo .
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) Organo di controllo (eventuale).
2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
2. Possono partecipare all'Assemblea, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
a) - delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi, le direttive generali dell'Associazione e gli eventuali regolamenti applicativi o esplicativi delle norme statutarie;
b) - individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali;.
c) - deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
d) – eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo;
e)- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
f)- deliberare sull'eventuale ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
g)- deliberare in merito ad eventuale ricorso avanzato da un associato destinatario di provvedimento di esclusione, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
h)- deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
L'Assemblea ha inoltre il compito di deliberare:
i)- in merito alle modifiche dello statuto dell'Associazione;
l)- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi anche via e-mail con obbligo di conferma ricevuta dal Destinatario almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono tenersi in luoghi diversi dalla Sede Legale, secondo necessità.